

STATUTO

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Fermo restando quando previsto dall'art. 2, comma 1, lettera s) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili.
2. I mandati di Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente della Commissione Ricerca Scientifica, di Difensore degli studenti, di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva. Il mandato delle rappresentanze degli studenti negli Organi è biennale e rinnovabile per una sola volta.
3. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ad essi equiparati, al Difensore degli studenti, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La misura del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dal Senato Accademico.